

REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO

L'ISIT " Bassi-Burgatti " con il presente Regolamento si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti¹.

La scuola è impegnata a far sì che gli studenti acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 introduce alcune novità in merito, stabilendo testualmente:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)

*All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso **anche alle aree all'aperto** di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."*

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono **anche il divieto di utilizzare sigarette elettroniche**, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

Si definisce dunque il seguente REGOLAMENTO:

-
- ¹Legge 16 Gennaio 2003 n. 3. Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) (GU n. 15 del 20 gennaio 2003 - Supplemento Ordinario).
 - Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. GU n. 223 del 23 Settembre 1996 - Supplemento Ordinario)
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003: Attuazione dell'art. 51, comma 2 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori. (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2003).
 - Accordo 16 dicembre 2004: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (G.U. n. 303 del 28 Dicembre 2004).

1- È STABILITO IL DIVIETO DI FUMO IN TUTTI I LOCALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO, SCALE ANTI-INCENDIO COMPRESE, E NELLE AREE ALL'APERTO DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO, ANCHE DURANTE L'INTERVALLO.

- 2- Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 3- Per tutti gli studenti sorpresi a fumare a scuola si attiverà il procedimento disciplinare, per gli studenti minorenni si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.
- 4- Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00.
- 5- La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
- 6- Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – ISIT “ Bassi-Burgatti” –Ferrara).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

- 7- Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.
- 8- I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
- 9- Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto “sostanze” vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.
- 10- In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come **responsabili preposti** all'applicazione del divieto i docenti:

- Casotti Francesca
- Ansaloni Nicola
- Podobnich Gabriella
- Cicerchia Anna Maria
- Fanti Gioele
- Dardano Francesca
- Nappi Rosa Anna

con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica (vedi allegato);
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
- Legge 16/01/2003 n.3
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009
- D.L. n. 81 del 9-04-2008
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

I moduli di contestazione saranno tenuti, a disposizione del personale preposto all'applicazione del divieto, presso la segreteria della scuola.

Una copia del rapporto va spedita alla Direzione Amministrativa della scuola.

I responsabili preposti procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,5), entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione.

Il trasgressore è ammesso all'oblazione in misura ridotta (€ 55,00) se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento può essere effettuato presso:

- gli Istituti Bancari o gli Uffici postali utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T

Oppure

- gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo c/o ISIT "Bassi - Burgatti" o verbale n. del).

A prova dell'avvenuto pagamento il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta presso la segreteria della scuola.

Decorso infruttuosamente il perentorio termine per il pagamento in misura del minimo (quindici giorni) o in misura ridotta (sessanta giorni) la documentazione, contenente copia del verbale, prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, sarà inviata al Prefetto territorialmente competente per le successive incombenze di legge.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto o in alternativa adire l'autorità giudiziaria territorialmente competente.

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

Verbale n. _____

In data alle ore nei locali
..... siti in Via, n., Comune di
..... (Prov. di), nei quali, ai sensi del D.P.C.M. 14.12.1995, è stato
applicato il divieto di fumo, il sottoscritto
..... Agente Accertatore nominato con deliberazione del Dirigente

Scolastico, ha constatato che

il Sig. nato a
(Prov. di) il residente a in Via
..... n. ha violato le disposizioni inerenti il divieto di fumo nei
luoghi pubblici in quanto:

.....
.....
.....

Sanzione pecuniaria da € 27,50 a € 275,00 (L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 189)

In relazione alla infrazione, che viene contestata, il trasgressore ha tenuto a dichiarare:

.....
.....
.....

La violazione non è stata contestata immediatamente causa (indicare impedimento: minorenne,...):

.....
.....
.....

Il presente verbale viene compilato in due esemplari, uno dei quali viene consegnato all'interessato, presente, che appone la propria firma in calce allo stesso, per ricevuta;

Il trasgressore sopra identificato dovrà informare dell'avvenuto pagamento la Direzione dell'ISIT " Bassi-Burgatti", Via Rigone,1 Cento (FE) presentando o inviando copia della quietanza al fine di consentire l'archiviazione del procedimento sanzionatorio a suo carico.

Qualora entro i termini previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta la Direzione dell'ISIT " Bassi-Burgatti" di Cento procederà alle conseguenti successive determinazioni.

_____, li _____

IL RICEVENTE

.....

IL VERBALIZZANTE

.....